

Bruxelles, 28 novembre 2022
(OR. en)

15399/22

ENT 167
MI 882
COMPET 966
CHIMIE 97
AGRI 678
IND 518
ENV 1222
DELECT 214

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 novembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 8144 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 18.11.2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 8144 final.

All.: C(2022) 8144 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.11.2022
C(2022) 8144 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.11.2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 5 giugno 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE¹ e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio² a decorrere dal 16 luglio 2022.

Il 10 novembre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2020/1666, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell'allegato I³.

Il regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione ha introdotto il chelato di calcio di acido imminodisuccinico come nuovo tipo di concime inorganico con elementi nutritivi secondari.

È opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1009 per tenere conto di questo sviluppo.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti (E01320) conformemente alle norme dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴.

I dettagli di tali consultazioni sono riportati nei verbali delle riunioni tenutesi il 4-5 aprile e il 14-15 luglio 2022, nonché nei vari documenti di sintesi dei portatori di interessi disponibili al pubblico sulla pagina CIRCABC del gruppo, al seguente indirizzo:

<https://circabc.europa.eu/ui/group/36ec94c7-575b-44dc-a6e9-4ace02907f2f/library/b8e01334-4d39-445d-bf4e-589356d55b1f>.

Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno ampiamente sostenuto l'adozione del presente regolamento delegato.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" al fine di raccogliere osservazioni; è stato ricevuto un contributo da un cittadino dell'UE, che ha espresso il parere secondo cui la decisione sul tenore minimo di calcio nei concimi dovrebbe essere presa a livello nazionale, in modo da poter essere adattata alle specificità del suolo. Il presente regolamento delegato si basa tuttavia sulle norme di armonizzazione dell'UE stabilite nel regolamento (UE) 2019/1009. Le norme dell'UE stabiliscono le condizioni per la libera circolazione di prodotti fertilizzanti sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico, a vantaggio degli agricoltori e di altri utilizzatori, che in tal modo possono contare su un'offerta più ricca e competitiva. Gli Stati membri possono decidere di fissare le condizioni per l'utilizzo di tali prodotti, adattandole alle condizioni specifiche del suolo a livello nazionale, e in conformità agli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla libera circolazione delle merci.

¹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

³ GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 3.

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Non sono pervenute osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica una disposizione tecnica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009. La base giuridica del presente atto delegato è l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009. Alla Commissione è conferito il potere di adeguare l'allegato I ai progressi tecnici, a eccezione dei valori limite per il cadmio e delle definizioni, o altri elementi relativi all'ambito di applicazione, delle categorie funzionali del prodotto. La disposizione tecnica modificata riguarda il tenore minimo di nutrienti in una categoria funzionale del prodotto (concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi) e pertanto il suo adeguamento ai progressi tecnici è contemplato dalla delega di potere.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.11.2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003⁵, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ a decorrere dal 16 luglio 2022.
- (2) In conformità all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi contenente solo calcio come macroelemento dichiarato deve contenere almeno il 12 % in massa di calcio espresso come ossido di calcio.
- (3) Il regolamento (UE) 2020/1666 della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 2003/2003 introducendo il chelato di calcio di acido imminodisuccinico (Ca-IDHA) come nuovo tipo di concime CE. Il tenore minimo di nutrienti in tale concime è pari al 9 % di ossido di calcio.
- (4) Il Ca-IDHA è un concime che fornisce alle piante il macroelemento calcio. Nel valutare le condizioni per il suo inserimento nel regolamento (CE) n. 2003/2003, questo tipo di concimi CE è risultato efficiente dal punto di vista agronomico. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe essere modificato per tenere conto dello sviluppo tecnico successivo alla sua adozione e il tenore minimo di ossido di calcio nei concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi dovrebbe pertanto essere ridotto dal 12 % al 9 %. La riduzione del tenore minimo di ossido di calcio introdurrebbe questo tipo di concime nell'ambito di applicazione delle norme di armonizzazione e faciliterebbe in tal modo la sua libera circolazione nel mercato unico. Tale adeguamento è legato ai criteri di efficienza agronomica dei concimi e non riduce gli elevati standard di protezione della salute umana e dell'ambiente stabiliti nel regolamento (UE) 2019/1009.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,

⁵ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

⁶

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte II, nella categoria PFC 1(C)(I)(a)(i), punto 2, dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) 9 % in massa di ossido di calcio (CaO) totale,".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.11.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN